

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Informativa n. 8
22.10.2025**

Oggetto: IRES premiale (c.d. Mini IRES).

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024) introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES ovvero l'aliquota applicata passa da 24% al 20% (c.d. mini IRES) al ricorrere di determinati requisiti.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 38823 dell'8 agosto 2025 ha emanato le relative disposizioni di attuazione e di coordinamento nonché ha individuato le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

Qui di seguito si riepilogano i requisiti richiesti dalla normativa per godere della riduzione IRES.

SOGGETTI OBBLIGATI

Possono godere della riduzione solo gli enti associativi e le società di capitali (Srl, Spa), essendo soggetti al versamento dell'IRES.

Le società che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116 del Tuir (società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria partecipate da persone fisiche) non possono accedere all'agevolazione in quanto non versano IRES mentre l'opzione per la trasparenza ai sensi dell'articolo 115 del Tuir (società di capitali partecipate da altre società di capitali) non inibisce la possibilità di accedere all'agevolazione.

Si precisa che, per gli enti associativi, la riduzione dell'aliquota IRES spetta solamente in relazione al reddito derivante dall'eventuale attività commerciale svolta.

N.B.!

Ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) spetta la riduzione dell'aliquota IRES da applicare sul reddito concordato non soggetto a imposta sostitutiva.

Sono escluse le società e gli enti che:

- a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024
 - sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali;
 - determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfettari;
- b) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.

1^ CONDIZIONE - ACCANTONAMENTO DELL'UTILE

La prima condizione per godere della riduzione prevede la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- una quota non inferiore all'80 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonata ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al 30 per cento dell'utile accantonato e, comunque, non inferiore al 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, deve essere destinato a investimenti in immobilizzazioni.

Gli enti e le società che non hanno realizzato un utile civile nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 non possono godere dell'agevolazione; l'accesso non è precluso invece se si avuto una perdita civile nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Il Decreto ha specificato che l'accantonamento *"ad apposita riserva"* non dev'essere obbligatoriamente deliberato dall'assemblea relativa all'approvazione del bilancio 2024 ma è sufficiente l'esposizione della riserva in bilancio.

2^ CONDIZIONE - INVESTIMENTI RILEVANTI

Gli investimenti da eseguire per godere della riduzione IRES devono consistere in:

- beni compresi negli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2024, n. 56 (beni Industria 4.0);
- i beni di cui all'articolo 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, se acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici (Transizione 5.0).

Detti investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (31 ottobre 2026 se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare).

L'ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

- a) 30 per cento dell'accantonamento relativo all'utile in corso al 31 dicembre 2024;
- b) 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- c) 20.000 euro.

Per gli enti associativi, i beni devono essere utilizzati per l'attività commerciale o l'importo dev'essere proporzionato qualora i beni vengono utilizzati promiscuamente.

3[^] CONDIZIONE – BASE OCCUPAZIONALE

La riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che:

- a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
 - il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
 - siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazione di almeno l'1 per cento dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024;
- b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Per la verifica della prima condizione, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile, occorre confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dal 1^o dicembre 2022 al 30 novembre 2025.

CAUSE DI DECADENZA

I soggetti beneficiari decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

- qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- qualora i beni acquisiti siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinate all'estero, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza dell'imposta dovuta entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle cause di decadenza.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com – Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com